

## Adeguamento sismico: sgravi al 65% ma per un importo massimo di 96 mila €

ROMA - Con l'introduzione della classificazione sismica (Opcm 3274/2003) e con la suddivisione in quattro zone del territorio italiano, il Parlamento ha modificato il decreto ecobonus che, nella sua prima versione, definiva gli interventi antisismici solo tra quelli detraibili al 50%, indipendentemente dalla zona sismica di appartenenza dell'edificio oggetto dell'intervento. La nostra Nazione è così divisa in quattro zone in funzione dei livelli di pericolosità. Più precisamente la zona 1 è la più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti; la zona 2 caratterizza quei territori comunali nei quali possono verificarsi terremoti abbastanza forti; la zona 3, invece, prevede la possibilità di piccoli scuotimenti; la zona 4 è quella meno pericolosa. Ricordiamo che sul sito dell'Ingv ([Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia](#)) è possibile sapere in quale zona sismica cade il proprio comune. La versione, ormai definitiva, del decreto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2013, per l'adeguamento antisismico si potrà applicare un'aliquota di detrazione del 65% per prime case o edifici industriali nelle zone sismiche 1 o 2. Invece, le detrazioni saranno al 50% per gli edifici costruiti nelle zone sismiche 3 o 4.

Gli sgravi fiscali per gli interventi di messa in sicurezza antisismica si potranno applicare fino a un importo massimo di 96 mila euro sia che riguardino gli edifici in zona ad alto rischio sismico (zone 1 e 2), sia sulle abitazioni poco soggette al rischio di scuotimenti sismici (zone 3 e 4). Ricordiamo ancora che nei prossimi mesi saranno emanate le disposizioni attuative che, probabilmente, saranno definite con la Legge di Stabilità 2014.

Per essere ammessi alle detrazioni gli interventi devono riguardare la sicurezza statica delle parti strutturali di uno o più edifici collegati e interessare interi immobili mentre, nel caso di centri storici, gli interventi devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Infine, sono agevolabili anche le spese necessarie per la redazione della documentazione, obbligatoria, per comprovare, dopo l'intervento di adeguamento, la sicurezza statica degli edifici. (bb)

